



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE

N. 342

Data: 07/12/2023

3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale

Registro Generale

N° 1441 del 07/12/2023

Servizi Sociali

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Assunto il giorno SETTE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE da MARINO TERESA Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

Oggetto:

IMPLEMENTAZIONE IMPORTO CONVENZIONE REP. 47/2022 SOTTOSCRITTA CON LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER MINORI E MADRE CON MINORI "COOP. SOCIALE LA CAMPANELLA."

FIRMATO
IL DIRIGENTE
MARINO TERESA

OGGETTO:

IMPLEMENTAZIONE IMPORTO CONVENZIONE REP. 47/2022 SOTTOSCRITTA CON LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER MINORI E MADRE CON MINORI "COOP. SOCIALE LA CAMPANELLA."

LA DIRIGENTE

RITENUTA la propria competenza ex art. 107, art. 3, comma d), del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino l'incarico per l'assolvimento delle funzioni di dirigente del Settore III "Istruzione, Cultura e Sociale", ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 31 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10.05.2023 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025. Approvazione.";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10.05.2023 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale N. 96 del 25/07/2023 recante "Art. 169 del D. LGS. n. 267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli obiettivi per il Bilancio previsionale 2023-2025";

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Convenzione dell'O.N.U. del 20/11/1989 sui diritti del fanciullo resa esecutiva dalla legge 27.05.1991, n. 176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo";

VISTO l'art. 333 del Codice Civile che recita: "omissisil giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare omissis";

CONSIDERATO:

- che la legge n. 184/1983 "Diritto del minore ad una famiglia" sancisce il diritto fondamentale per il minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ed in un ambiente idoneo. Laddove ciò non sia possibile, il minore è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Qualora non possa realizzarsi l'affidamento a terzi, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare;
- che, come stabilito dalla succitata legge, in caso di situazioni particolarmente gravi, tali da costituire un rischio per la tutela psico-fisica del minore stesso, e laddove non sia possibile praticare soluzioni

di affidamento intra o etero familiare, è previsto l'inserimento del minore in una struttura residenziale di tipo familiare;

DATO ATTO:

-che, ai sensi dell'art. 22 della Legge 328/2000, il servizio di assistenza residenziale per i minori rientra fra quelli essenziali;

-che la permanenza dei minori nelle case famiglia è disposta con decreto dell'Autorità Giudiziaria alla quale il Comune è tenuto a rispondere, quindi non può essere interrotto;

RICHIAMATE:

- la legge n. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" che ribadisce che per il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ove non sia possibile l'affidamento, è consentito l'inserimento dello stesso in una comunità di tipo familiare;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 17/07/2018 "Approvazione delle linee guida del Distretto LT1 disciplinanti la gestione di strutture residenziali per minori, gestanti, madri con figli minori";

VISTO il par. 3.5 delle linee guida Anac, giusta Determinazione n. 4 del 07.07.2011, aggiornata con Delibera n. 556 del 31.05.2017 e con Delibera n. 371 del 27.07.2022 che testualmente riporta "[...] attesa la particolarità di talune fattispecie, si rende necessaria la previsione di misure di semplificazione degli adempimenti, per evitare l'introduzione di inutili appesantimenti procedurali. In particolare, con riferimento alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, la stazione appaltante potrà acquisire il CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con l'operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione. L'operatore economico dovrà riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito della filiera delle imprese secondo le indicazioni contenute nella presente determinazione.

Analoghe modalità di acquisizione del CIG potranno essere utilizzate con riferimento al collocamento dei minori, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in comunità socio-educative accreditate presso gli Albi Regionali del territorio nazionale, per il collocamento o per il ricovero di soggetti disabili in strutture accreditate, per il ricovero in strutture RSA per anziani, per la frequenza di centri diurni per minori o per disabili e per la frequenza di centri socio educativi. In tal caso, il CIG è acquisito all'atto della sottoscrizione della convenzione con il soggetto accreditato ed è riportato sul provvedimento che dispone ciascun collocamento e nei pagamenti effettuati in forza della convenzione. L'operatore economico accreditato dovrà riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito della filiera delle imprese secondo le indicazioni contenute nella presente determinazione.”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale reg.gen n. 83/2019, con la quale è stata accreditata la struttura residenziale per minori la “COOP. SOCIALE LA CAMPANELLA.” in conseguenza alla partecipazione ad apposito avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale reg.gen. n. 485/2018;

DATO ATTO che è necessario assicurare la possibilità di nuovi inserimenti di minori, la continuità dell'assistenza in favore dei minori già ospiti delle strutture che offrono il servizio di assistenza socio assistenziale per minori e madri con figli minori, e garantire la liquidazione delle spettanze dovute agli Organismi che le gestiscono;

CONSIDERATO che il Servizio Sociale ha sottoscritto con la struttura la COOP. SOCIALE LA CAMPANELLA. la Convenzione Rep. n. 47 in data 22.06.2023, così come previsto dal succitato par. 3.5 delle linee guida Anac, ove veniva indicato il numero CIG acquisito - ovvero Z223B9A719 - per un importo pari a 25.000,00;

RILEVATO che il suddetto importo annuale era stato stimato sulla base del numero dei minori presenti in struttura all'atto della sottoscrizione della convenzione, che tale numero risulta ad oggi incrementato e che da un monitoraggio dei casi in carico condotto dal servizio sociale, si ritiene verosimile l'ulteriore aumento di minori da collocarsi in struttura nei prossimi mesi;

DATO ATTO, per quanto sopra, della necessità di implementare l'importo previsto nella convenzione Rep. n. 47 sottoscritta in data 22.06.2023 con la struttura il COOP. SOCIALE LA CAMPANELLA per ulteriori € 26.000,00, conseguentemente adeguando l'importo del CIG, affinché si possa provvedere alla liquidazione delle fatture relative agli inserimenti dei minori come predisposto dall'Autorità Giudiziaria;

RITENUTO che la spesa necessaria a consentire quanto sopra trova copertura sul capitolo di spesa PEG 12.011.04.01348900 denominato "Approvazione delle quote di riparto 2023 e trasferimento ai comuni del Distretto Lt1 del Fondo Nazionale Politiche Sociali relativo agli interventi e servizi in favore dell'Infanzia e dell'Adolescenza e al sostegno dell'Affido familiare, ripartito tra gli enti territoriali dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. G0564 del 6 maggio 2022." impegno n.1281/2023 esercizio finanziario 2023;

RILEVATA l'insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Dirigente e del responsabile del presente procedimento, Dott.ssa Valeria Stritto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento integrativo;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- la Legge n.241/90 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. **DI INCREMENTARE** l'importo previsto dall'art. 12 della convenzione Rep. n. 47 del 22.06.2023 sottoscritta con il **COOP. SOCIALE LA CAMPANELLA** per ulteriori € 26.000,00, per un totale complessivo di € 51.000,00, in considerazione dell'aumento dei casi di minori collocati e da collocarsi in struttura su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
2. **DI IMPUTARE**, per assicurare la continuità dell'assistenza in favore dei minori già ospiti della struttura e la possibilità di nuovi inserimenti di minori, per garantire la liquidazione delle spettanze dovute, l'importo complessivo di € 26.000,00 (IVA inclusa ove dovuta) su apposito

- Capitolo di spesa 12.011.04.01348900 denominato “Approvazione delle quote di riparto 2023 e trasferimento ai comuni del Distretto Lt1 del Fondo Nazionale Politiche Sociali relativo agli interventi e servizi in favore dell’Infanzia e dell’ Adolescenza e al sostegno dell’Affido familiare, ripartito tra gli enti territoriali dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. G0564 del 6 maggio 2022.”, su impegno 1281/2023 esercizio finanziario 2023, a favore della struttura di accoglienza per minori “COOP. SOCIALE LA CAMPANELLA.” – con sede in Via Pastina Valletta,24 04018 Sezze (LT) – C.F. e P.IVA 02153090598;
3. **DI DARE ATTO** della Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. 441 del 21/04/2023 con oggetto “Accertamento di entrata della quota di riparto regionale del fondo nazionale politiche sociali (FNPS) anno 2023” relativo al numero di acc. 148/2023;
 4. **DI DARE ATTO** altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, che questo Ente è tenuto a farsi carico delle spese derivanti dalla retta di ricovero dei minori;
 5. **DI DARE ATTO** infine che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito apposito codice CIG Z223B9A719 di importo pari a 25.000,00, in forma semplificata, all’atto della sottoscrizione della Convenzione con la suddetta struttura di accoglienza per minori così come previsto al par. 3.5 delle linee guida Anac giusta Determinazione n. 4 del 07.07.2011, aggiornata con Delibera n. 556 del 31.05.2017 e con Delibera n. 371 del 27.07.2022, e che il predetto CIG verrà implementato di € 26.000,00;
 6. **DI DISPORRE**, che la struttura per minori suddetta dovrà presentare apposita Fatturazione Elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, con indicazione in fattura del Cod. Univoco iPAPY5Y2Y - Settore III – Ufficio Servizi Sociali;
 7. **DI PROVVEDERE**, con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento delle spese suddette dietro presentazione della relativa fattura emessa, e previo riscontro della regolarità della fornitura, delle prestazioni ad essa connesse, nonché dell’acquisizione del DURC (Numero Protocollo INAIL_41309728 data richiesta 14/11/2023 Scadenza validità 13/03/2024) attestante la regolarità contributiva del fornitore;
 8. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale e che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;
 9. **DI DICHIARARE** l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Dirigente e del responsabile del presente procedimento, Dott.ssa Valeria Stritto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento integrativo;
 10. **DI ATTESTARE** la regolarità del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

La Dirigente III Settore
Dott.ssa Teresa Marino